(N. 481-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DE GIOVINE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CARELLI ed ELIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1954

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1954

Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina creata con l'articolo 9 della legge 5 marzo 1948, n. 121, per le regioni dell'Italia meridionale e delle Isole e successivamente, con le leggi 5 maggio 1948, n. 1242, e 23 aprile 1949, n. 165, estesa a tutto il territorio della Repubblica, ha avuto larghissima attuazione tanto da operare il trasferimento di circa 11 mila ettari di terra. Ma ormai la sua attività si è ridotta di molto per mancanza di fondi e tale inattività viene a coincidere proprio con una maggiore e più pressante richiesta da parte dei lavoratori che aspirano al possesso pieno e diretto della terra per trasformarla col proprio lavoro, con un senso ed un concetto di continuità e non di precarietà e con tutto l'apporto psicologico che può derivare dall'accesso volontario e non forzoso alla proprietà.

Se, all'infuori di ogni considerazione politica contingente, si vuole dare tranquillità e senso di stabilità alle nostre campagne, se, nel quadro di una sempre più illuminata ed efficace assistenza tecnica e sociale si vorrà con la piccola e media proprietà far sempre più coincidere l'interesse personale con la produzione in modo che questa sia sempre più

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

incrementata dall' aspirazione personale al maggior benessere, nel quadro dei maggiori interessi di tutta la Nazione, non vi è dubbio che occorre riconoscere le benemerenze della Cassa per la piccola proprietà e incoraggiare tutte le iniziative che tendono ad incrementarla.

Fra queste iniziative viene a collocarsi il disegno di legge Carelli che tende ad utilizzare il fondo costituitosi presso la Cassa depositi e prestiti a seguito della legge 17 luglio 1910, n. 491, che, con l'articolo 12 istituiva la « Cassa di colonizzazione per l'Agro romano » cui veniva, tra l'altro, devoluto con l'articolo 352 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, « un decimo dei profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti ». Tale fondo è rimasto inutilizzato essendo intervenute nuove e maggiori provvidenze per la bonifica e la valorizzazione dell'Agro romano, e non vi è chi non veda come la sua devoluzione a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ne rappresenti la migliore destinazione, conforme allo stesso spirito della legge istitutiva.

DE GIOVINE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le somme versate e quelle che andranno a maturare ai sensi dell'articolo 65 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, a favore della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti intitolata: « Cassa di colonizzazione per l'Agro romano avente gestione autonoma », sono devolute alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.